

**DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIALE, TERZO SETTORE, SANITA'**

ASSEGNO DI MATERNITÀ

Decreto Legislativo n. 151 del 26.03.2001 Art. 74 (già Legge 448/1998 Art. 66) – Art. 41 del D.Lgs. 286/1998

DESCRIZIONE:

L'assegno di Maternità Comunale è un'agevolazione assistenziale **concessa** dall'Amministrazione Comunale di residenza ai sensi dell'Art. 74 del D. Lgs. n. 151/2001 e, successivamente, **liquidata** dall'INPS, previa specifica richiesta da parte della richiedente e verifica dei requisiti ai fini di riconoscimento del beneficio.

CHI PUÒ RICHIEDERLO:

L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre, che non svolge alcuna attività lavorativa, residente nel Comune di Siena al momento della presentazione della domanda, entro sei mesi dalla data del parto, dell'adozione o dell'affidamento preadottivo; può inoltre essere presentata dal tutore della madre, solo nel caso in cui quest'ultima sia interdetta e, in casi particolari, da altri soggetti.

La richiedente, per beneficiare dell'assegno, deve essere in possesso di Stato di Famiglia nel quale risulti la presenza del minore e convivere effettivamente con esso.

Nel caso di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella medesima scheda anagrafica dell'affidataria (a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente), l'inizio della coabitazione del minore con la stessa affidataria è equiparata alla data dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica.

L'Assegno di Maternità concesso dal Comune non è cumulabile con quello concesso dall'INPS ai sensi dell'Art. 49 comma 8 della L. n. 488/99.

Possono richiedere l'Assegno di Maternità Comunale:

- madri che non possono far valere almeno tre mesi di contributi previdenziali negli ultimi 18 mesi;
- madri che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale);
- madri di neonati deceduti entro il quinto mese di vita; in questo caso l'assegno può essere erogato per la quota intera (cinque mensilità).

Non possono richiedere l'Assegno di Maternità Comunale:

- madri che sono state dichiarate dalla Magistratura decadute o sospese dalla potestà genitoriale;
- madri minorenni (possono presentare la richiesta soltanto i loro Tutori o chi esercita la potestà genitoriale);

- i tutori dei neonati. Possono presentare la richiesta infatti, soltanto i tutori della madre se è interdetta.

REQUISITI NECESSARI PER BENEFICIARE DELL'ASSEGNO:

- essere residenti nel Comune di Siena al momento della presentazione della domanda;
- non aver superato € **20.221,13** di valore ISEE per l'anno 2024 (ISEE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.);
- non svolgere alcuna attività lavorativa;
- non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall'INPS o dal datore di lavoro per il periodo di maternità, o aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno, ovvero a € **2.020,85 per l'anno 2024**;
- il minore, nel caso in cui non sia nato in Italia o non sia cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di regolare Permesso di Soggiorno, e deve essere iscritto sul Permesso di Soggiorno di uno dei genitori;
- necessità di rientrare in almeno una delle seguenti condizioni:
 - essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
 - essere in possesso di cittadinanza non comunitaria in possesso del Permesso di Soggiorno di lungo periodo oppure coniugata con cittadino italiano o cittadino di uno Stato dell'Unione Europea (D.Lgs. 286/98);
 - essere in possesso di cittadinanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato/asilo politico, apolide, con protezione sussidiaria;
 - essere in possesso di cittadinanza non comunitaria con permesso unico di lavoro, autorizzata a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché con Permesso di soggiorno per motivi di ricerca con autorizzazione a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Coloro che non dispongono ancora del Permesso di Soggiorno, possono presentare la fotocopia della ricevuta di avvenuta richiesta alla Questura relativamente al rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno stesso.

ISEE:

A seguito della riforma dell'ISEE (D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.), l'assegno di Maternità rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U., è necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.

Qualora l'attestazione ISEE presenti omissioni o difformità, rilevate in esito ai controlli automatici da parte dell'Agenzia delle Entrate (eventuali discrepanze tra quanto dichiarato nella DSU ISEE e i dati presenti nel sistema informativo di Anagrafe Tributaria), la richiedente la prestazione può, in alternativa:

- a) presentare una nuova DSU ISEE con attestazione ISEE priva di omissioni e/o difformità nel termine per la conclusione del procedimento amministrativo, consegnando la documentazione stessa presso lo Sportello Famiglia – Casato di Sotto n. 23 negli orari di apertura al pubblico (lun, merc, ven, 10-13; mart, giov 15-17 (fino alle ore 18 previo appuntamento);
- b) richiedere comunque la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. In tal caso, la dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo che la richiedente presenti, entro 10 giorni dalla richiesta del Comune, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU ISEE. Nel caso questa ulteriore documentazione non sia ritenuta sufficientemente esaustiva, per accedere al beneficio, sarà necessario presentare comunque nuova attestazione ISEE (senza omissioni e/o difformità) nel termine per la conclusione del procedimento.

Solo in caso di imminente scadenza della domanda è possibile allegare “la ricevuta” di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- copia di un Documento di Identità della richiedente in corso di validità e del Codice Fiscale;
- attestazione ISEE in corso di validità, anche con eventuali omissioni e/o difformità, secondo quanto specificato al precedente punto;
- copia del CODICE IBAN bancario o postale dattiloscritto intestato/cointestato alla richiedente;
- copia del Permesso di Soggiorno se cittadina extracomunitaria o copia della ricevuta di avvenuta richiesta del Permesso;
- fotocopia del Permesso di Soggiorno del minore; in mancanza di esso alla data di presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentare fotocopia della ricevuta di avvenuta richiesta alla Questura di rilascio del titolo di soggiorno del minore, congiuntamente ai bollettini postali debitamente pagati;

L'IMPORTO DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' COMUNALE:

Il contributo dell'Assegno di Maternità comunale, per **l'anno 2024** può essere concesso per un importo massimo di € **404,17** mensili per un periodo massimo di 5 mensilità, per un importo massimo totale di € **2.020,85**.

PAGAMENTO:

Il Comune, dopo aver controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento e lo comunica a chi ha presentato la richiesta.

La dichiarante è tenuta a comunicare tempestivamente allo Sportello Famiglia - Casato di Sotto n. 23, ogni variazione del proprio indirizzo.

Il Comune di Siena si ritiene esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data del parto o dall'ingresso del minore nella scheda anagrafica del richiedente (nell'ipotesi di adozione o di affidamento preadottivo) all'UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE del Comune Di Siena – Piazza Il Campo n. 1 o a mezzo PEC all'indirizzo: comune.siena@postacert.toscana.it

Si precisa che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il Comune di Siena è tenuto a fornire informazioni sull'iter della pratica esclusivamente alla richiedente o a persona da lei espressamente delegata.

Per eventuali informazioni gli utenti possono rivolgersi allo Sportello Famiglia - Casato Di Sotto n. 23 - Telef. 0577 292353, nei seguenti orari: Lun, Merc, Ven 10-13 / Mart, Giov 15-17 (fino alle ore 18 previo appuntamento) oppure all'indirizzo mail: sportellofamiglia@comune.siena.it